

Il Regolamento didattico dei Corsi ordinari della Scuola Superiore di Catania entra in vigore per tutti gli allievi e le allieve ammessi/e alla Scuola Superiore di Catania a partire dall'anno accademico 2024/2025.

Il Regolamento didattico della Scuola Superiore di Catania emanato con D.R. n. 4135 del 13 ottobre 2014 e ss.mm.ii. rimane vigente per le coorti precedenti degli allievi e delle allieve della Scuola Superiore di Catania.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI ORDINARI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

- ART. 1 NORME GENERALI
- ART. 2 OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI E DELLE ALLIEVE
- ART. 3 PERCORSO INTEGRATIVO
- ART. 4 DIDATTICA INTERDISCIPLINARE E SPECIALISTICA (DIS)
- ART. 5 DIDATTICA LABORATORIALE E DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA (DiLAR)
- ART. 6 ACCESSO AI CORSI INTERNI
- ART. 7 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
- ART. 8 PIANI DI STUDIO
- ART. 9 TUTOR
- ART. 10 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
- ART. 11 STANDARD QUALITATIVI
- ART. 12 COLLOQUI ANNUALI
- ART. 13 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA
- ART. 14 ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA FUORI SEDE
- ART. 15 DIPLOMA DI I LIVELLO
- ART. 16 DIPLOMA DI LICENZA MAGISTRALE
- ART. 17 DIPLOMA DI II LIVELLO
- ART. 18 DIPLOMA *SUPPLEMENT*
- ART. 19 ASPETTATIVA
- ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – NORME GENERALI

1. Gli allievi vincitori e le allieve vincitrici del concorso pubblico bandito annualmente per l'ammissione al primo anno dei Corsi Ordinari di I livello e a Ciclo unico della Scuola Superiore acquisiscono lo *status* di allievo/a ordinario/a e lo mantengono, ove rispettino i requisiti del presente Regolamento e del Regolamento del Collegio Universitario di "Villa S. Saverio" (residenza della Scuola Superiore), fino al conseguimento del diploma di I livello o di licenza magistrale. Il diploma di licenza magistrale su base quinquennale/sessennale è equiparato agli effetti di legge al Master universitario di II livello.

Gli allievi vincitori e le allieve vincitrici del concorso pubblico bandito annualmente per l'ammissione al primo anno dei Corsi Ordinari di II livello della Scuola Superiore acquisiscono lo *status* di allievo/a ordinario/a e lo mantengono, ove rispettino i requisiti del presente Regolamento e del Regolamento del Collegio Universitario di "Villa S. Saverio" (residenza della Scuola Superiore), fino al conseguimento del Diploma di II livello.

Gli allievi vincitori del bando di ammissione ai Corsi Ordinari di II livello che abbiano svolto un percorso integrativo di I livello in altra Scuola Superiore di Ateneo, possono essere ammessi all'esame di diploma di licenza magistrale della Scuola Superiore di Catania, previo parere favorevole della Commissione didattica.

2. L'attività didattica della Scuola, integrativa e complementare a quella universitaria, è organizzata in due Classi. Alla Classe delle Scienze umanistiche e sociali appartengono gli allievi ordinari e le allieve ordinarie iscritti/e ai corsi di laurea e di laurea magistrale di ambito giuridico, economico, politico-sociale ed umanistico. Alla Classe delle Scienze Sperimentali appartengono gli allievi ordinari e le allieve ordinarie iscritti/e ai corsi di laurea e di laurea magistrale di ambito scientifico, medico, ingegneristico.

ART. 2 – OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI E DELLE ALLIEVE

1. Gli allievi e le allieve ordinari/e, salvo eventuali deroghe stabilite dal Presidente, sono tenuti/e ad adempiere a tutti gli obblighi didattici stabiliti dal presente regolamento, nonché a risiedere, per tutto il percorso di studi, presso la Residenza della Scuola Superiore di Catania, secondo quanto disposto dal Regolamento del Collegio Universitario di “Villa S. Saverio”.
2. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta la decadenza immediata dallo *status* di allievo/a ordinario/a.

ART. 3 – PERCORSO INTEGRATIVO

1. Il percorso integrativo della Scuola Superiore di Catania è caratterizzato dallo sviluppo di direttrici ispirate ai temi della interdisciplinarietà, delle contaminazioni fra culture, dell’innovazione nella didattica e nella ricerca, dell’uso delle tecnologie, della internazionalizzazione e della mobilità dell’allievo/a tra istituzioni come momento di crescita. Sono, pertanto, previsti due tipologie di didattica:

Didattica interdisciplinare e specialistica (DIS) che include:

- corsi interdisciplinari
- corsi specialistici
- corsi strumentali

Didattica laboratoriale e di addestramento alla ricerca (DLAR) che include:

- corsi seminariali tematici
- attività di addestramento alla ricerca/tirocinio
- corsi di laboratorio
- padronanza di una lingua straniera

2. La frequenza dei corsi di cui al comma 1 e delle attività di addestramento alla ricerca/tirocinio è obbligatoria ed è certificata dal docente titolare del corso attraverso apposito registro. Si considera regolarmente frequentante l’allievo/a che assiste ad almeno il settanta per cento delle lezioni d’aula o degli incontri previsti nell’ambito di ogni attività. Qualora gli allievi e le allieve dovessero superare il limite massimo di assenze consentito per motivate esigenze didattiche e di ricerca che li/le hanno portati fuori sede, dovranno concordare con il/la docente titolare del corso e il/la coordinatore/trice della Classe di appartenenza un piano di studi integrativo al fine di poter sostenere l’esame interno.

3. Tutti i corsi di cui al comma 1 e le attività di addestramento alla ricerca/tirocinio prevedono una verifica finale dell’apprendimento, le cui modalità sono definite dal/la docente-titolare del corso, con il relativo rilascio di CFU.

4. Agli esami relativi ai corsi interdisciplinari, specialistici e strumentali (DIS) corrisponde una valutazione in trentesimi, con possibile attribuzione della lode. A conclusione dei corsi di laboratorio, dei corsi seminariali tematici e dell’attività di addestramento alla ricerca/tirocinio va riconosciuta una idoneità. Su parere favorevole del/la docente, è possibile ripetere l’esame una sola volta.

5. Non è consentito frequentare lo stesso corso interno per più di una volta.

ART. 4 – DIDATTICA INTERDISCIPLINARE E SPECIALISTICA (DIS)

1. I corsi di Didattica interdisciplinare e specialistica (DIS) tenuti alla Scuola Superiore hanno una durata di 36 ore, con attribuzione di 6 CFU (1 CFU = 6 h di lezione) e sono articolati come segue:

corsi interdisciplinari: indirizzati ad allievi/e con profili curriculari diversi, appartenenti ad entrambe le Classi, mirano a contribuire alla loro crescita culturale attraverso la trattazione di temi e contenuti a carattere trasversale.

corsi specialistici: si propongono l’obiettivo di integrare la preparazione universitaria con l’approfondimento di temi specifici, afferenti agli ambiti disciplinari di riferimento degli/le allievi/e frequentanti, anche nell’ottica di favorire il precoce avvio della loro attività di ricerca.

corsi strumentali: indirizzati agli/le allievi/e del primo-biennio di entrambe le Classi, mirano a fornire una adeguata preparazione di base a tutti gli/le allievi/e ordinari/e. Tra i corsi strumentali, è sempre prevista l’attivazione di un corso di informatica.

2. Ogni allievo/a nel percorso quinquennale (che comprende un Corso Ordinario di I livello e uno di II livello oppure un Corso Ordinario a ciclo unico) è tenuto a seguire e superare 10 corsi di Didattica interdisciplinare e specialistica (DIS) per un totale di 360 ore, di cui 8 interdisciplinari o specialistici e 2 strumentali per un totale di 60 CFU. L’allievo/a può richiedere alla Commissione didattica la sostituzione

del corso strumentale previsto al secondo anno con un corso specialistico, previo parere favorevole del docente-coordinatore del Corso richiesto.

3. Per gli/le allievi/e del Corso ordinario a ciclo unico di ambito medico il percorso prevede due corsi aggiuntivi per un totale di 72 CFU.

ART. 5 – DIDATTICA LABORATORIALE E DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA (DLAR)

1. Le attività di didattica laboratoriale e di addestramento alla ricerca offerte dalla Scuola Superiore mirano al raggiungimento di precisi obiettivi attraverso l'attivazione di:

corsi seminariali tematici: indirizzati agli allievi e alle allieve appartenenti ad entrambe le Classi dal primo all'ultimo anno del percorso integrativo della Scuola Superiore, mirano a contribuire alla crescita culturale degli allievi e delle allieve attraverso la trattazione di specifiche tematiche. Annualmente vengono svolte almeno 25 ore di attività seminariale con attribuzione di 1 (uno) CFU.

attività di addestramento alla ricerca/tirocinio: è svolta dagli allievi e dalle allieve dal terzo anno all'ultimo anno del percorso integrativo della Scuola Superiore presso Laboratori e strutture di ricerca accreditati/strutture ospedaliere/aziende, PMI, etc. con l'obiettivo di facilitare l'inserimento dell'allievo/a in gruppi di ricerca, più o meno consolidati o équipes mediche o aziendali, agevolando il percorso formativo e facilitando, in tal modo, sia il rapporto con il sistema della ricerca scientifica e tecnologica, sia i contatti tra università e impresa. In considerazione della rilevanza di tale processo, l'attività di ricerca/tirocinio può essere svolta in sedi esterne, nazionali ed internazionali, previa approvazione degli organi della Scuola Superiore.

L'attività di addestramento alla ricerca/tirocinio da svolgere annualmente è pari a 50 ore, con attribuzione di 2 CFU.

corsi di laboratorio: indirizzati agli allievi e alle allieve del primo anno appartenenti ad entrambe le Classi, hanno l'obiettivo di stimolare la curiosità e l'interesse per il mondo della ricerca, ponendo particolare attenzione alla ricerca di gruppo, alla commistione tra saperi e competenze diverse, alla solida formazione tecnica, alla leadership, al confronto, al pensiero critico, alle *life skills*, e, infine, alla combinazione tra *soft* e *hard skills*.

padronanza della lingua inglese: gli allievi e le allieve della Scuola Superiore di entrambe le Classi sono tenuti/e ad acquisire il livello avanzato della lingua inglese con il conseguimento della relativa certificazione rilasciata da un "testing point" autorizzato entro la fine del percorso quinquennale/sessennale o del percorso biennale di II livello. Per livello avanzato di lingua inglese si intende il livello C1, secondo i criteri del *Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)*.

Ai fini del conseguimento della certificazione a livello avanzato e della conseguente attribuzione di 11 CFU. La Scuola Superiore fornirà agli allievi e alle allieve gli strumenti per l'apprendimento della lingua inglese tramite il Centro Linguistico di Ateneo.

Gli allievi e le allieve ordinari/e già in possesso di una certificazione linguistica di livello avanzato della lingua inglese (secondo i criteri del *Common European Framework of Reference for Languages*) rilasciata da un "testing point" autorizzato possono richiedere il riconoscimento degli 11 CFU previsti.

2. Per il complesso della Didattica laboratoriale e di addestramento alla ricerca (DLAR), gli allievi e le allieve devono raggiungere nel quinquennio un totale di 28 CFU (31 per gli allievi del Corso Ordinario a ciclo unico di ambito medico).

Gli allievi e le allieve del percorso biennale di II livello devono raggiungere un totale di 17 CFU.

ART. 6 – ACCESSO AI CORSI INTERNI

1. Compatibilmente con la disponibilità di idonee strutture logistiche e previa autorizzazione del Presidente della Scuola Superiore e/o dei/delle Coordinatori/trici di Classe, studenti/esse universitari/ie esterni/e alla Scuola, iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione, possono frequentare in qualità di uditori/trici i corsi attivati dalla Scuola, ad eccezione dei corsi di lingua straniera.

2. Gli studenti uditori e le studentesse uditrici devono presentare per via telematica richiesta di frequenza al corso di loro interesse alla segreteria studenti della Scuola.

3. Gli studenti uditori e le studentesse uditrici possono richiedere la sola certificazione della frequenza, ma non possono in alcun caso essere ammessi a sostenere l'esame finale di valutazione.

ART. 7 – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

La proposta formativa della Scuola è approvata dal Comitato Scientifico, che delibera entro il mese di settembre di ogni anno, e può essere integrata in seguito, ove necessario, per gli/le allievi/e che vengono ammessi al primo anno dei Corsi Ordinari di II livello.

ART. 8 - PIANI DI STUDIO

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli/le allievi/e sono tenuti/e a presentare il loro piano di studio annuale.
2. Gli allievi e le allieve del percorso quinquennale (che comprende un Corso Ordinario di I livello e uno di II livello oppure un Corso Ordinario a ciclo unico) sono tenuti/e a superare complessivamente gli esami di profitto di 10 corsi che si elevano a 12 per gli allievi/e del Corso Ordinario a ciclo unico di ambito medico. Gli allievi e le allieve del percorso biennale di II livello (allievi/e vincitori/trici del bando di ammissione ai Corsi Ordinari di II livello), sono tenuti/e a superare complessivamente gli esami di profitto di 4 corsi.
3. Gli allievi e le allieve sono, inoltre, tenuti/e a frequentare ed ottenere un giudizio di idoneità per i corsi seminariali tematici annuali, per i corsi di laboratorio e per l'attività di addestramento alla ricerca/tirocinio effettuata a partire dal terzo anno.
4. Gli allievi e le allieve sono, altresì, tenuti/e ad ottenere la certificazione a di livello avanzato della lingua inglese (livello C1 secondo i criteri del *Common European Framework of Reference for Languages*) rilasciata da un *testing point* autorizzato. Le modalità di rimborso delle spese sostenute sono regolate da apposite circolari interne della Scuola.
5. Gli allievi e le allieve ordinari/ie possono frequentare in qualità di uditori/trici, con la possibilità di sostenere l'esame finale, i corsi interni attivati presso la Scuola.
6. Gli eventuali esami sostenuti in sovrannumero non concorrono al calcolo della media. L'avvenuto superamento degli esami in sovrannumero viene certificato dal *Diploma Supplement*.
7. Gli allievi e le allieve non possono richiedere, ai fini della carriera universitaria, il riconoscimento dei corsi interni inseriti nel piano di studio della Scuola Superiore.

ART. 9 – TUTOR

1. Il/la Tutor è un professore/ssa o un/a ricercatore/trice di ruolo dell'Università di Catania o ricercatore/trice (I- III liv.) degli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR operanti in convenzione con essa, attivo/a nell'ambito della ricerca scientifica. Il/la Tutor ha il compito di assistere gli allievi e le allieve durante tutto il percorso formativo e favorisce il precoce avvio all'attività di ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il/la Tutor di ciascun/a allievo/a è designato/a dal/la Presidente della Scuola, sentito il/la Coordinatore/trice della Classe di riferimento.

ART. 10 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. Ai fini della ammissione agli anni successivi al primo, gli allievi e le allieve della Scuola sono tenuti a maturare entro il 31 ottobre di ciascun anno:
 - a) almeno il settanta per cento dei CFU previsti nei corrispondenti anni di corso dal piano di studi universitario e ai quali corrisponda una valutazione finale in trentesimi;
 - b) tutti gli esami dei corsi integrativi interni previsti nei corrispondenti anni di corso;Gli eventuali CFU residui vanno maturati entro il 31 ottobre dell'anno successivo.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli allievi e le allieve iscritti/e al terzo anno di Corsi di Laurea dovranno conseguire la Laurea entro la data ultima prevista per la regolare iscrizione ai corsi di Laurea magistrale.
3. La percentuale di cui alla lettera a) del comma 1 è innalzata all'ottanta per cento per l'ammissione al quinto anno di un Corso Ordinario a ciclo unico o al secondo anno di un Corso Ordinario di II livello e, per i/le soli/e allievi/e iscritti/e al Corso ordinario a ciclo unico di ambito medico, al sesto anno.
4. Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari cui sono iscritti, gli allievi e le allieve dei corsi di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico sono tenuti/e a sostenere tutti gli esami relativi ai corsi integrativi interni. Il conseguimento del titolo di studio universitario deve avvenire entro il termine ultimo definito dall'Ateneo per mantenere lo *status* di studente/essa in corso. In ogni caso gli allievi e le allieve sono tenuti/e a lasciare la Scuola entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso.

ART. 11 - STANDARD QUALITATIVI

1. L'ammissione degli allievi e delle allieve agli anni successivi al primo e agli esami finali per il conseguimento del diploma di I livello, del diploma di licenza magistrale o del diploma di II livello è

subordinata alla valutazione del profitto conseguito nei corsi universitari e nei corsi integrativi interni e al rispetto dell'obbligo di residenzialità presso Villa S. Saverio nel corso dell'anno accademico precedente.

2. Con riferimento ad entrambe le tipologie di corsi di cui al comma 1, la media riportata dall'allievo non deve essere inferiore a 27/30, mentre la votazione minima non deve essere inferiore a 24/30 in tutta la carriera dell'allievo/a.

3. Al fine di consentire la verifica dei suddetti requisiti, è fatto obbligo all'allievo/a di comunicare alla segreteria della Scuola, a conclusione della sessione d'esame: la votazione in trentesimi riportata negli esami universitari e in quelli interni; gli esiti delle verifiche del profitto e i giudizi riportati in tutte le attività formative universitarie e interne; la votazione finale riportata in sede di conseguimento della Laurea e della Laurea magistrale.

ART. 12– COLLOQUI ANNUALI

Il regolare svolgimento dei corsi formativi e di ricerca è valutato dalla Scuola tramite due colloqui annuali, da tenersi nel mese di marzo e di ottobre, nel corso del quale il/la Coordinatore/trice di Classe incontra ogni singolo allievo/a e il rispettivo/a Tutor. Le risultanze dei colloqui annuali verranno sottoposte al/la Presidente.

ART. 13 - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA

La Scuola verifica costantemente l'efficacia e l'efficienza dei percorsi formativi erogati attraverso un processo di valutazione interna mirato anche a garantire coerenza con le normative nazionali e i regolamenti di Ateneo. Al fine di monitorare la qualità dell'attività formativa erogata e la sua rispondenza agli obiettivi della Scuola, vengono altresì somministrati agli allievi e alle allieve questionari per acquisire la loro valutazione sulle attività didattiche e seminari. I risultati venuti fuori dalle azioni di monitoraggio consentiranno al/la Presidente ed ai/le Coordinatori/trici delle Classi di apportare modifiche/variazioni al fine di mantenere a livelli elevati l'offerta didattica complessiva.

ART. 14 - ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA FUORI SEDE

1. Per attività di studio e di ricerca fuori sede si intendono tutte le attività di avviamento alla ricerca scientifica e tecnologica coerenti con il contenuto del piano di studio dell'allievo/a approvato ed integrative rispetto alla didattica impartita presso la Scuola. Tali attività possono essere svolte sia in Italia che all'estero, presso Enti pubblici o privati e possono essere finalizzate anche alla sperimentazione dei futuri percorsi professionali.

2. La Scuola favorisce la partecipazione dei propri allievi e delle proprie allieve alle attività di studio e di ricerca fuori sede, con particolare attenzione alla mobilità internazionale, con appositi contributi finanziari, nei limiti della disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Le modalità di autorizzazione degli allievi e delle allieve per la partecipazione alle suddette attività, nonché i criteri per l'attribuzione dei contributi e il riconoscimento delle spese, sono disciplinate da apposite circolari interne.

4. Sulla base di una richiesta preventivamente approvata dal/la Coordinatore/trice di Classe, la frequenza di corsi presso altre Università italiane o straniere e presso altre Scuole Superiori Universitarie, può essere riconosciuta ai fini della carriera interna dell'allievo/a.

ART. 15 – DIPLOMA DI I LIVELLO

1. In caso di interruzione degli studi presso la Scuola, gli allievi e le allieve che abbiano conseguito la Laurea nei tempi previsti dal presente Regolamento e siano in regola con gli standard qualitativi di cui all'art. 11, devono conseguire il diploma di I livello entro il termine massimo di nove mesi dalla data di conseguimento del diploma di laurea. Casi particolari dovranno essere vagliati preventivamente dalla Commissione didattica.

2. L'esame finale per il conseguimento del Diploma di I livello prevede la discussione di una tesi e si svolge di fronte ad una Commissione nominata dal/la Presidente della Scuola e composta da un numero massimo di 7 membri, di cui fanno comunque parte: il/la Relatore/trice; almeno un esperto o un'esperta riconosciuto/a nelle materie oggetto della tesi, che funge da Controrelatore/trice; il/la Presidente o uno/a dei/le Coordinatori/trici di Classe.

3. Condizione per il conseguimento del Diploma di I livello è l'aver superato gli esami finali di almeno sei corsi interni (interdisciplinari, specialistici, strumentali), nonché aver ottenuto i crediti per l'attività di addestramento alla ricerca/tirocinio, per il corso di laboratorio e per i corsi seminari tematici dei primi 3 anni.

4. Tempi e modalità di svolgimento dell'esame di I livello sono definite da apposita circolare interna.
5. Per l'esame di I livello vengono rilasciati 5 CFU. Il percorso triennale della Scuola si conclude, pertanto, con il rilascio di complessivi 52 CFU.

ART. 16 – DIPLOMA DI LICENZA MAGISTRALE

1. Gli allievi e le allieve che abbiano conseguito la Laurea magistrale/Laurea magistrale a ciclo unico nei tempi previsti dal presente Regolamento e siano in regola con gli standard qualitativi di cui all'art. 11, devono conseguire il diploma di Licenza magistrale della Scuola entro il termine massimo di nove mesi dalla data di conseguimento della Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico. Casi particolari dovranno essere vagliati preventivamente dalla Commissione didattica.
 2. L'esame finale di licenza magistrale prevede la discussione di una tesi e si svolge di fronte ad una Commissione nominata dal/la Presidente della Scuola e composta da un numero massimo di 7 membri, di cui fanno comunque parte: il/la Relatore/trice; almeno un esperto o un'esperta riconosciuto/a nelle materie oggetto della tesi, che funge da Controrelatore/trice; il/la Presidente o uno/a dei/le Coordinatori/trici di Classe.
 3. Condizione per il conseguimento del Diploma di Licenza Magistrale è l'aver superato gli esami finali di tutti i corsi interni previsti e aver maturato i CFU corrispondenti a tutte le attività formative del percorso integrativo.
 4. Tempi e modalità di svolgimento sono definite da apposita circolare interna.
 5. Per l'esame di licenza magistrale vengono rilasciati 12 CFU. Il percorso totale della Scuola Superiore di Catania prevede, pertanto, il rilascio di complessivi 100 CFU (115 per gli allievi e per le allieve del Corso Ordinario a ciclo unico di ambito medico).
- Il diploma di licenza magistrale su base quinquennale/sessennale è equiparato agli effetti di legge al Master universitario di II livello.

ART. 17 – DIPLOMA DI II LIVELLO

1. Gli allievi e le allieve del percorso biennale di II livello che abbiano conseguito la Laurea magistrale nei tempi previsti dal presente Regolamento e siano in regola con gli standard qualitativi di cui all'art. 11, devono conseguire il Diploma di II livello della Scuola entro il termine massimo di nove mesi dalla data di conseguimento della Laurea magistrale. Casi particolari dovranno essere vagliati preventivamente dalla Commissione didattica.
2. L'esame finale di II livello prevede la discussione di una tesi e si svolge di fronte ad una Commissione nominata dal/la Presidente della Scuola e composta da un numero massimo di 7 membri, di cui fanno comunque parte: il/la Relatore/trice; almeno un esperto o un'esperta riconosciuto/a nelle materie oggetto della tesi, che funge da Controrelatore/trice; il/la Presidente o uno/a dei/le Coordinatori/trici di Classe.
3. Condizione per il conseguimento del Diploma di II livello è l'aver superato gli esami finali di tutti i corsi interni previsti e aver maturato i CFU corrispondenti a tutte le attività formative del percorso integrativo di II livello.
4. Tempi e modalità di svolgimento sono definite da apposita circolare interna.
5. Per il Diploma di II livello vengono rilasciati 6 CFU. Il percorso biennale di II livello della Scuola Superiore di Catania prevede, pertanto, il rilascio di complessivi 47 CFU.

ART. 18 – DIPLOMA SUPPLEMENT

1. La Scuola Superiore di Catania rilascia su richiesta dell'interessato/a, unitamente al titolo finale, il *Diploma supplement*, certificato integrativo del titolo conseguito al termine degli studi svolti presso la Scuola, contenente i dati ufficiali sulla carriera dello/la studente/ssa e sul numero dei CFU conseguiti.
2. Il *Diploma supplement* fornisce, anche in lingua inglese, i dati identificativi dell'allievo/a, le informazioni relative al titolo di studio e all'istituzione che lo rilascia, le informazioni relative al livello del titolo di studio (ciclo, durata e requisiti di ammissione), le informazioni sul *curriculum* e sui voti ottenuti dall'allievo/a con informazioni sul sistema di votazione, altre informazioni eventualmente richieste ai fini dell'accesso a ulteriori programmi di studio e di ricerca o per l'accesso alle professioni.

ART. 19 – ASPETTATIVA

1. Per gravi motivi familiari o di salute che richiedano un periodo di inattività e/o di cura non inferiore a tre mesi, nonché nei casi di gravidanza, il/la Presidente della Scuola concede agli allievi e alle allieve interessati/e un periodo di aspettativa, durante il quale gli obblighi didattici di cui al presente Regolamento vengono sospesi, così come l'obbligo di residenzialità presso Villa San Saverio.

2. Le relative richieste, corredate, nelle ipotesi di malattia e/o infortunio, da adeguata certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato, devono essere consegnate alla Segreteria della Scuola all'inizio dei previsti periodi di sospensione.

3. Conclusi i periodi di aspettativa di cui ai commi precedenti, il/la Coordinatore/trice di Classe, di concerto con il/la Tutor dell'allievo/a, definisce le modalità di recupero degli obblighi didattici e formativi degli allievi e delle allieve interessati/e.

ART. 20- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore per tutti gli allievi e le allieve ammessi/e alla Scuola Superiore di Catania a partire dall'anno accademico 2024/2025.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.

Il Direttore
della Scuola Superiore di Catania
Dott. Armando Conti